



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 00186 ROMA - VIA ARENULA, 71

PRESIDENZA E SEGRETERIA

00187 ROMA - VIA IV NOVEMBRE, 114

TEL. 06.6976701 r.a. - FAX 06.69767048

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

24/07/2012 U-nd/3598/2012



Circ. n. **98** /XVIII Sess.

Ai Consigli degli Ordini
degli Ingegneri
Loro Sedi

OGGETTO : Polizza assicurativa di responsabilità civile per i professionisti.

Il CNI ha ritenuto di intervenire presso il Ministro della Giustizia per chiedere il rinvio dell'entrata in vigore dell'obbligo della stipula di assicurazione di responsabilità civile da parte dei professionisti iscritti agli albi.

Per opportuna conoscenza si trasmette la richiesta di proroga inviata al Ministro Severino, ampiamente motivata.

Cordiali saluti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Riccardo Pellegatta)

IL PRESIDENTE
(Ing. Armando Zambrano)



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 00186 ROMA - VIA ARENULA, 71

PRESIDENZA E SEGRETERIA

00187 ROMA - VIA IV NOVEMBRE, 114

TEL. 06.6976701 r.a. - FAX 06.69767048

Gent.ma

Prof. Avv. Paola Severino Di Benedetto

Ministro della Giustizia

Via Arenula, 70 - Roma

Oggetto: Polizza assicurativa di responsabilità civile per i professionisti.

Gentile Ministro,

a partire dall'adozione dei principi di delega contenuti nel D.L. n. 138/2011, il Governo italiano, con il coinvolgimento specifico del Ministero da Lei diretto, ha avviato un proficuo confronto con gli organi rappresentativi degli ordini e dei colleghi professionali, in vista della riforma degli ordinamenti delle professioni intellettuali.

Il prossimo 13 agosto giungerà a scadenza il termine di dodici mesi previsto dall'art. 3, 5° comma, del predetto decreto legge ai fini dell'esercizio della delega da parte dell'esecutivo.

Tra i principi indicati nella normativa di delega figura l'obbligo di stipulazione, a carico dei professionisti iscritti agli albi, di un'adeguata copertura assicurativa per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale (lettera e). Tuttavia, è altamente probabile che questo obbligo non possa essere rispettato dai singoli iscritti entro la scadenza prestabilita, ossia all'atto dell'emanazione del decreto delegato.

Ciò in ragione sia della mancata previsione di un corrispondente obbligo di assicurare i professionisti posto a carico delle compagnie assicuratrici, sia della riscontrata difficoltà di negoziare le condizioni generali delle polizze da parte dei Consigli nazionali e degli enti previdenziali, come ipotizzato dallo stesso art. 3, 5° comma, del D.L. n. 138/2011.

Mi permetto, pertanto, di segnalare l'opportunità di un differimento dell'entrata in vigore dell'obbligo in questione, mediante l'inserimento di una specifica disposizione all'interno del decreto delegato. Ciò consentirebbe di definire per tempo tutte le questioni preliminari in grado di ostacolare il corretto adempimento dell'obbligo di assicurazione professionale da parte dei professionisti.

Con osservanza.

Il Consigliere Segretario
(Ing. Riccardo Pellegratta)

Il Presidente
(Ing. Armando Zambrano)